



Comune di Bomporto

ORDINANZA N. 29 DEL 5 MAGGIO 2020

OGGETTO: MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. NORME PER L'ACCESSO A SPECIFICI LUOGHI PUBBLICI (PARCHI E CIMITERI). CORREZIONE ERRORE MATERIALE

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- *) la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- *) l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- *) l'Ordinanza del Ministro della salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";
- *) il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, che attiene alle "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e ss.mm.ii.;
- *) i DD.P.C.M. del 23/02/2020, del 25/02/2020, del 01/03/2020, del 04/03/2020, del 08/03/2020, del 09/03/2020, del 11/03/2020 e del 22/03/2020, che attengono alle "Ulteriori disposizioni attuative al Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- *) il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, relativa alle "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- *) il D.P.C.M. del 01/04/2020 che attiene a "Ulteriori disposizioni attuative al Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", con il quale si prorogano al 13 aprile 2020 tutte le azioni di contrasto al contagio alla pandemia qui descritta;
- *) l'Ordinanza n. 58 del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna in data 04/04/2020, in ordine all'accesso a parchi e giardini pubblici, uso della bicicletta ed altre analoghe disposizioni;

CONSIDERATO CHE, a contrasto della diffusione del contagio da COVID-19, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha provveduto all'emanazione di un nuovo Decreto (D.P.C.M del 26 aprile 2020), con il quale, dando avvio alla cosiddetta "Fase 2", ha ridefinito le norme di comportamento per tutti i cittadini a partire dal 4 maggio, vale a dire:

- a) limitazione negli spostamenti dalla propria abitazione, consentiti solo per ragioni lavorative, incombenze sanitarie e per l'approvvigionamento alimentare, purché con il mantenimento della distanza di sicurezza e con l'uso di presidi di protezione delle vie respiratorie;
- b) possibilità di accedere ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici rispettando il divieto di assembramento;

- c) possibilità di spostarsi per incontrare congiunti, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie
- d) possibilità di svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
- e) altre norme in ordine all'apertura di comparti produttivi, industriali, commerciali e così via;

CONSIDERATO INOLTRE CHE il Presidente della Regione Emilia-Romagna, con Decreto del 30/04/2020, n. 70, dal titolo "Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19", ha previsto ulteriori misure specifiche, tra le quali si ricorda

- I) la possibilità di raggiungere seconde case, camper o roulotte di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale e limitato all'ambito del territorio provinciale con obbligo di rientro in giornata presso l'abitazione abituale;
- II) la possibilità di svolgere attività di allevamento e di addestramento di animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- III) la riapertura dei cimiteri (orari di apertura e modalità di accesso potranno essere definiti dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti) e quanto già previsto dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020 in tema di cerimonie funebri;
- IV) la riapertura delle biblioteche per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio;

RITENUTO pertanto necessario attuare ogni misura possibile atta a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo a quanto stabilito a livello nazionale e regionale e, a ricaduta, per la comunità di Bomporto, in ordine al contenimento dei contagi da COVID-19;

VISTO l'articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

SENTITA la Prefettura di Modena;

RICHIAMATI:

- gli articoli 50 e 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;

ORDINA

1. DI ADOTTARE i seguenti provvedimenti, a seguito della pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e del Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna del 30/04/2020, n. 70, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Bomporto, valide **dal 5 maggio 2020**

fino a nuove disposizioni in merito, ferme restando le misure statali, regionali e comunali già vigenti in materia:

- a. la riapertura di parchi, delle aree verdi accessibili e delle aree di sgambamento cani, mantenendo l'obbligo del distanziamento sociale (1 metro) e dell'uso della mascherina, nonché il divieto all'assembramento e all'uso dei giochi pubblici ove presenti;
- b. la riapertura al pubblico dei cimiteri comunali secondo gli orari abituali, mantenendo comunque l'obbligo del distanziamento sociale e dell'uso della mascherina;
- c. la possibilità sul territorio comunale di svolgere individualmente attività motoria o sportiva in forma individuale (ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti), purché nel rispetto della distanza di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
- d. il riavvio di tutti gli Hot Spot WIFI pubblici attivi su parchi, piazze e luoghi pubblici;

DISPONE

1. DI TRASMETTERE la presente ordinanza a:

- Prefetto della Provincia di Modena;
- Azienda USL
- Comandi competenti per territorio delle Forze dell'Ordine;
- Comando di Polizia Locale
- Servizio SIA dell'Unione comuni del Sorbara;

2. DI INFORMARE la cittadinanza dei contenuti della presente ordinanza con tutti i mezzi a disposizione;

3. DI RISERVARSI di modificare, integrare o revocare la presente ordinanza in ragione della evoluzione della situazione;

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà ai sensi dell'art. 4 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19;

RENDE NOTO

che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO

dott. Angelo Giovannini

(Originale sottoscritto digitalmente)